

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 10 del 21 gennaio 2014

Riunione del 09 gennaio 2014

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Massimo Vergara Caffarelli
Componenti: Avv. Fabio Gullotta (relatore)

CAF/08/2014 - Appello della Società A.S.D. Green Volley Roma avverso la decisione della Commissione Tesseramento del 29/11/2013, affissa all'albo in pari data.

La CAF

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Uditi all'udienza di discussione per la parte appellante il Sig Giovanni Pagliuca assistito dal difensore della Green Volley, Avv. Lucia Messina in rappresentanza del sodalizio;
- Udite le difese dell'atleta resistente, sig. Simone Ianiro difeso dai genitori e assistito in udienza da interprete di LIS (Lingua Italiana Segni)

Premesso che

- con decisione della Commissione Tesseramento in data 29/11/2013, si accoglieva il ricorso dell'atleta Simone Ianiro e, per l'effetto veniva disposto lo scioglimento del vincolo dalla A.S.D. Green Volley Roma;
- a motivo della richiesta di scioglimento dal vincolo l'atleta invocava un clima a lui ostile, che gli impediva di fatto quella crescita tecnica ed umana che si deve sempre accompagnare alla pratica sportiva;
- tra i motivi di discriminazione nei propri confronti avrebbe assunto un ruolo di rilievo la sordità dell'atleta;
- illustrava, inoltre, come sarebbero state impartite disposizioni all'allenatore di convocare l'atleta in occasione degli incontri sportivi senza però permettergli di giocare;
- dal canto proprio la Green Volley deduceva che alcun tipo di discriminazione sarebbe mai stata posta in essere nei confronti dell'atleta, il quale disertava non di rado gli allenamenti e le convocazioni per le gare sebbene regolarmente convocato, preferendo in diverse occasioni la pratica del calcetto alla pallavolo;
- il sodalizio non contestava la richiesta di scioglimento avanzata dall'atleta ma invocava il proprio buon diritto a veder riconosciuto in proprio favore un adeguato indennizzo ex art 33 comma quarto e art. 36 RAT;
- la decisione della Commissione Tesseramento disponeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa, non riconoscendo alla società di appartenenza alcun tipo di indennizzo;
- la decisione veniva quindi gravata dalla sola Green Volley non già sul punto dello scioglimento del vincolo, questione su cui non vi è oggi alcun motivo di discutere, ma solo sotto il profilo del mancato riconoscimento dell'indennizzo;
- resiste sul punto l'atleta Ianiro ribadendo le ragioni in forza delle quali egli stima sussistere gli estremi della giusta causa nello scioglimento del rapporto.

Motivi della decisione

Non vi è motivo di tornare ad analizzare il problema connesso allo scioglimento del vincolo, posto che entrambe le parti sono concordi nel porre termine al vincolo sportivo. Sul punto la decisione della Commissione Tesseramento è assai chiara e convincente.

La domanda avanzata dalla Green Volley, da valutare in questa sede, verte invece sull'eventuale diritto del sodalizio all'indennizzo, non essendo lo scioglimento determinato da causa ad esso imputabile.

Si deve al riguardo osservare che le riferite discriminazioni invocate dall'atleta non hanno trovato obbiettiva conferma nelle risultanze acquisite ed anzi sono e sono sempre state fermamente contestate dalla Società.

La Società ha anche dedotto che l'atleta sarebbe venuto meno al dovere di corrispondere la quota associativa per le stagioni 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.

In effetti in udienza l'atleta ha potuto rammostrare una sola ricevuta afferente la stagione 2010/2011.

Questi ha però dedotto che l'acquisto di un album di figurine curato dalla Green Volley l'avrebbe esdebitato dell'obbligo di corrispondere le ulteriori quote, anche in ragione di una collaborazione lavorativa offerta in diverse circostanze, collaborazione meritevole di apprezzamento anche sotto il profilo economico.

Dal canto proprio la società Green Volley ha messo in rilievo l'ottimo livello tecnico raggiunto dall'atleta che ha disputato gare di eccellente livello e milita attualmente nella Nazionale dei non udenti.

Tale livello è stato raggiunto grazie agli sforzi profusi dalla società, che ha messo a disposizione strutture ed allenatori di livello e ritiene oggi corretto che un indennizzo adguato venga riconosciuto.

Le parti, sebbene invitate a trovare un accordo conciliativo, non si sono avvicinate a sufficienza e le posizioni sono rimaste distanti.

La CAF è quindi chiamata a decidere sul punto dell'indennizzo.

Stima la Commissione che le ragioni formulate dalla Green Volley meritino, seppure in parte, accoglimento.

Non è stata infatti raggiunta la prova che le cause dello scioglimento del vincolo debbano imputarsi al sodalizio nè che siano state consumate discriminazioni in danno dell'atleta.

Appare viceversa fatto incontroverso l'alto livello tecnico conseguito dall'atleta Ianiro.

Un indennizzo, ancorchè limitato e determinato secondo criteri equitativi, sulla base delle evidenze in atti, può e deve quindi essere concesso in favore della società appellante, come da dispositivo.

P.Q.M.

La CAF in accoglimento dell'appello e in parziale modifica della decisione impugnata, che conferma nel resto, dispone un indennizzo a carico dell'atleta Simone Ianiro e a favore di A.S.D. Green Volley Roma determinato in euro 400,00 (quattrocento/00).

Dispone la restituzione della tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 21.01.2014